

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 01

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P. IVA e C.F. 00054610704

CONTRATTO DI APPALTO

**BACINO BASSO MOLISE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO IACP DI
CAMPOBASSO O GESTITI DALL'ENTE A SEGUITO DI RICHIESTE DI
INTERVENTI E DI ALLOGGI DI NUOVA ASSEGNAZIONE DI CUI AL
VERBALE LAVORI DEL 26.11.2024**

CIG: _____.

Importo massimo dei lavori: € 36.700,00 di cui € 1.101,00 per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 20,00 % € 29.580,20 di cui €
1.101,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso.

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ in Campobasso, nella sede
dell'Istituto Autonomo Case Popolari,

TRA

l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Campobasso, con sede nel
comune di Campobasso alla Via Montegrappa n. 23, C.F./P.IVA 00054610704,
legalmente rappresentato dal _____, nato a
_____ () il / / e residente a _____ () alla
Via _____ n. _____, codice fiscale dichiarato
_____, in qualità di Commissario Liquidatore, domiciliato per la

carica presso la Sede dell'Ente, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta, in forza dei poteri conferitigli con delibera n. ___ del __/__/___ della Giunta Regionale , di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente Appaltante";

e

il Michele D'ELIA nato a Campobasso (CB) il 1°/09/1980 e residente a Sant'Elia a Pianisi (CB) alla Via Vico Pozzo leone n° 16 codice fiscale dichiarato DLE MHL 80P01 B519V che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta D'ELIA Michele con sede nel comune di Sant'Elia a Pianisi (CB) alla Via Vico Pozzo Leone n° 16 iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio di Campobasso (CB) al N-REA CB-40039 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità "Appaltatore".

"Ente Appaltante" ed "Appaltatore" congiuntamente, in seguito le "Parti".

Tra le "Parti" come sopra costituite è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

PREMESSO CHE:

– in data 26.11.2024 il R.U.P./Responsabile del Servizio dott. ing. Antonio Lucio COLAVITA C.F. CLV NNL 64T11 I320S, sulla base di una stima personale, ha redatto un Verbale dei Lavori da eseguire ed una Perizia di stima, come giustificativo delle prestazioni necessarie ed ha ritenuto che l'importo dei lavori da eseguire fosse non superiore ad € 36.700,00 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro trentaseimilasettecento/00 oltre I.V.A.) di cui € 1.101,00 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro millecentouno/00 oltre I.V.A.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- con decreto del Commissario Liquidatore n. ___ del __/__/___, è stato approvato il Q.T.E. dell'intervento e sono stati affidati i lavori all'impresa "D'ELIA Michele", con

sede nel comune di Sant'Elia a Pianisi (CB) alla Via Vico di Pozzo Leone n° 16 per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 20,000%, di € 29.580,20 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro ventinovemilacinquecentottanta/20 oltre I.V.A.) di cui € 1.101,00 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro millecentouno/00 oltre I.V.A.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- l'Appaltatore ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

- il Responsabile del Servizio/R.U.P., dott. ing. Antonio Lucio COLAVITA, dichiara che nei confronti della ditta Appaltatrice si procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale riservandosi, questa Amministrazione, attesa la brevità dei termini per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, di verificarli anche in costanza di appalto e di risolvere l'atto in caso di verifiche positive.

- l'Appaltatore risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, come previsto dal D.L. n. 210/2002, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 266/2002 verificato dall'Ente, giusto DURC scadenza validità 14.01.2025 protocollo INAIL 45343014;

- il Commissario Liquidatore dell'Ente e il Legale Rappresentante dell'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, danno atto della permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante, come sopra individuato, conferisce all'Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna, la realizzazione dei lavori di cui al verbale lavori redatto in data 26.11.2024 consistenti in interventi di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà dello IACP di Campobasso o gestiti dall'Ente, a seguito di richieste di interventi di degli assegnatari.

ARTICOLO 3 – IMPORTO CONTRATTUALE.

L'importo contrattuale presunto, al netto del ribasso del 20,00 % non supera € 29.580,20 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro ventinovemilacinquecentottanta/20 oltre I.V.A.) di cui € 1.101,00 oltre I.V.A. come per legge (diconsi euro millecentouno/00 oltre I.V.A.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

A fine lavori, verrà redatta perizia dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Gestione Tecnico Patrimoniale del Bacino Medio Molise.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ D'APPALTO

L'appalto è affidato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 recante: <<Codice dei contratti pubblici in attuazione all'art. 1 della legge del 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.>> ss.mm.ii., art. 50, comma 1., lettera a), del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, e ss.mm.ii., per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici, all'impresa "D'ELIA Michele" C.F. e P. IVA 01859210808 con sede in Sant'Elia a Pianisi (CB) in Via Vico di Pozzo Leone n° 16.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTI ANNESSIAL CONTRATTO

Fanno parte integrante della presente Scrittura Privata anche se non fisicamente allegati:

- Verbale lavori;
- Perizia di stima;
- Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche;
- Elenco dei prezzi relativi al prezzario Regione Molise 2022.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche e dall'Elenco Prezzi.

ARTICOLO 6 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nella presente Scrittura Privata, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.

ARTICOLO 7 – ELENCO PREZZI

1. I prezzi fanno riferimento al Prezzario Regione Molise 2022 e per le lavorazioni in questo mancanti ai prezzari delle regioni limitrofe vigenti; per eventuali nuovi prezzi si redigerà “verbale di concordamento nuovo prezzo” e si farà riferimento al listino C.C.I.A.A. di Campobasso corrente al momento della prestazione.
2. Le lavorazioni necessarie alla protezione degli operatori dal Covid-19 saranno computate prendendo le voci dal Listino Regione Molise 2022 e, in assenza, sul Listino Regione Abruzzo 2022- Covid19 e verranno applicate secondo il POS

redatto dall'impresa.

3. Nei prezzi sono compresi ogni compenso per le assicurazioni, per le trasferte, per la mano d'opera, per il nolo, la fornitura ed il consumo dell'attrezzatura in genere, nonché l'assistenza sui lavori. Sono pure compresi ogni maggiorazione e sovrapprezzi per i piccoli interventi ed in ogni caso il compenso per tutti gli oneri prescritti nella presente Scrittura Privata.

4. A tale proposito si intende che l'Appaltatore ha preso conoscenza di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto, ha preso visione dei luoghi, della viabilità e di tutte le situazioni che, in qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere aumenti e compensi non previsti.

ARTICOLO 8 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscono delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5% (cinque %) rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente entro il 5% (cinque %) e comunque in misura pari all'8% (otto %) di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

ARTICOLO 9 - TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni **60 (sessanta)** così come

meglio specificato dal verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria rimane stabilita nello 0,1% dell'importo per ogni giorno di ritardo.

La ditta sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti da ritardi non giustificati.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI LAVORI

Per tutto ciò che non sia in opposizione della presente Scrittura Privata, ciascuna categoria di lavori verrà eseguita secondo le buone norme tecniche.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

- la fornitura di tutti i materiali ed operai necessari per il tracciamento e misurazione dei lavori;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, invalidità, etc. o le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto;
- tutte le opere derivanti da segnalazioni, vigilanza, allacci ai servizi durante l'esecuzione dei lavori.
- l'osservanza scrupolosa di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.;
- la fornitura di tutti gli automezzi ed attrezzi di lavoro e della mano d'opera;
- l'onere per la redazione e l'osservanza dei piani di sicurezza;
- le spese, nessuna esclusa, per l'organizzazione del lavoro e l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni

pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sulla Ditta Appaltatrice, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla sorveglianza;

- la fornitura, per tutto il periodo dell'appalto, degli strumenti, personale, mezzi d'opera ed automezzi per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere.

ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è ammesso né la cessione del contratto né il subappalto.

ARTICOLO 13 – VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.

ARTICOLO 14 - ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'Impresa è responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.
2. L'Appaltatore è altresì coperto da idonea garanzia per responsabilità civile verso terzi con polizza assicurativa n. 1003344000023 del 07/12/2023 rilasciata dalla BENE ASSICURAZIONI, agenzia di Casacalenda (CB) – Corso Roma n° 99 al fine di tenere indenne l'Ente Appaltante per la copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori, importo assicurato pari ad importo lavori di € 1.000.000,00 e responsabilità civile per danni arrecati a terzi. L'Appaltatore rifonderà l'Ente Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dall'Ente Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi. L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua Compagnia di Assicurazione, si

impegna a garantire e rilevare volontariamente (art. 105 C.P.C.) l'Ente Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dalla Scrittura Privata o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'affidamento stesso. In caso di danni arrecati ad impianti aziendali, l'Ente Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa ed a suo insindacabile giudizio, l'Ente Appaltante può invitare l'Impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'Azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 7 e 11 del D.M. Lavori Pubblici 49/2018.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

La ditta “D’ELIA Michele” C.F. e P. IVA 01859210708 con sede in Sant’Elia a Pianisi (CB) alla Via Vico di pozzo leone n° 16 , ha dichiarato che non sussistono per se stessa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 ss.mm.ii. di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 ss.mm.ii..

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 122 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii..

2. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'affidamento dei lavori, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;

b) per l’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

c) per l’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs 36/2023 ss.mm.ii..

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore

dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP/Responsabile de Servizio, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i

relativi oneri e spese.

8. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Appaltatore si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 18 – RECESSO

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente, l'Appaltatore elegge domicilio presso Michele D'ELIA, C.F. DLE MHL (0P01 B519V con sede nel Comune di Sant'Elia a Pianisi (CB) alla Via Vico di Pozzo leone n° 16, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto a mezzo raccomandata A.R. o all'indirizzo pec: delia-michele@pec.it

ARTICOLO 20 – PAGAMENTI

1. Il pagamento dei lavori verrà effettuato in unica rata corrispondente al conto

finale ad ultimazione degli stessi e dietro presentazione di regolare fattura inviata elettronicamente.

2. Tra le parti si conviene che l'emissione dei mandati di pagamento da parte della stazione appaltante resta subordinata alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta la regolarità e la correttezza contributiva nei riguardi di INPS, INAIL e Cassa Edile o Edilcassa.
3. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità.
4. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF n. 5503/04/2013) intestate allo I.A.C.P. e con liquidazione a 30 gg. data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti.
5. I lavori rientrano nel regime di reverse charge con iva al 10%.

ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.
2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art.3 della legge n., 136/2010 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste

Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. A tal fine l'Appaltatore ha consegnato a questo ufficio, comunicazione contenete le seguenti informazioni:

- il/i numero/i di conto corrente bancario dedicato/i sul quale accreditare i pagamenti relativi alla commessa;
- le generalità delle persone legittimate ad operare sul/sui tutti i conti dedicati.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE

Per le controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa, nonché per le riserve che quest'ultima intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 210 e segg. del D.lgs. 36//2023 e nel D.M. n.49/2018 e ss.mm.ii.. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro di Campobasso.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuta ad attenersi sempre alle disposizioni di legge senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

ART. 23 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Con riferimento al D.lgs. 81/08, l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

ARTICOLO 24 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.

1. L'Appaltatore dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori, il RPCT con i responsabili d'ufficio dell'Ente.
2. È fatto divieto durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori, il RPCT, i responsabili di ufficio ed i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
3. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari.
4. Ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. la ditta appaltatrice dichiara di non avere alle dipendenze e di non collaborare con ex dipendenti dello IACP che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. In caso di violazione di questa disposizione, il presente contratto è nullo ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

ARTICOLO 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36), Regolamento Generale dei LL.PP. per le parti ancora in vigore (D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.) e le norme contenute nel Capitolato Generale di appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145.

ARTICOLO 26 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dallo IACP quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto di appalto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 27 – SPESE E REGISTRAZIONE

Per quanto riguarda le spese di registrazione del contratto, si fa riferimento all'Allegato I.4 dell'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese di bollo e registro, della copia del contratto e degli eventuali documenti allegati, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Il presente atto composto di n. 17 facciate per intero, viene letto, approvato e sottoscritto.

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

L'APPALTATORE